



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

***“Programma di interventi per l’efficientamento energetico,
la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici degli Enti parco nazionali”
2020***

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico

ALLEGATO B

Requisiti minimi per tipologia di intervento

Indicazioni ai fini della corretta selezione degli interventi da inserire nella proposta progettuale.

TIPOLOGIA I

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

I.1.4 Opere per il contenimento del rischio di esondazione

Sono ammesse a finanziamento solo le opere “verdi” per il contenimento del rischio di esondazione quali ad esempio aree di espansione delle piene integrate, zone umide, infrastrutture verdi integrate, ...

Non verranno invece considerate tutte le opere che comportano una infrastrutturazione di grado potenzialmente significativo quali ad esempio serbatoi di piena, casse di espansione, diversivi e scolmatori; salvo il possesso di analisi sito-specifica che attesti l'impossibilità tecnica di risolvere o mitigare specifiche situazioni di rischio idrogeologico tramite l'impiego di misure non infrastrutturali.

I.1.5 Recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie in particolare negli ambienti collinari, attraverso la progettazione a scala di micro bacino (terrazzamenti e gradonamenti, ciglionamenti, impianti di filari a girapoggio, ecc.) e interventi per il ripristino e il recupero di aree umide ove siano presenti habitat naturali e seminaturali.

Gli interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dovranno essere svolti con tecniche di ingegneria naturalistica o tradizionali e con adozione di regole di uso del suolo agrario per il mantenimento delle opere e per l'applicazione di specifiche tecniche agrarie di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

I.2.1 Rinaturalizzazione delle aree costiere attraverso il ripristino, conservazione e ampliamento dei cordoni dunali

Gli interventi di rinaturalizzazione delle aree costiere dovranno essere svolti con tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano, tra l'altro, il riutilizzo, dove possibile, delle posidonie o biomasse spiaggiate, favorendo le infrastrutture verdi costiere per l'incremento della biodiversità costiera e dei servizi ecosistemici, nonché per la protezione dei beni esposti all'erosione costiera e alle inondazioni marine.

Gli interventi devono essere coerenti con il Piano di gestione forestale o strumento equivalente.

Sono esclusi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o resi obbligatorie dalle normative vigenti in materia.

Tutti gli interventi della Tipologia I devono essere esplicitamente motivati da finalità di adattamento (o mitigazione) ai cambiamenti climatici, pertanto non sono ammessi al presente Programma di finanziamento interventi volti alla sola tutela della biodiversità o degli ecosistemi.

Le attività relative alla manutenzione dei sentieri e dei muretti a secco non sono ammissibili in quanto già finanziati da altri fondi.

TIPOLOGIA II

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ENTE PARCO NONCHÉ DEGLI ENTI LOCALI RIENTRANTI NEL TERRITORIO DEL PARCO, PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATI AGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI, E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PICCOLA DIMENSIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Categoria 1. Interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente parco nonché degli enti locali rientranti nel territorio del parco

- L'edificio, o gli edifici, da sottoporre a interventi di efficientamento energetico dovranno essere individuati:
 1. nell'ambito del patrimonio immobiliare pubblico esistente nella disponibilità dell'Ente parco (intervento obbligatorio), ovvero:
 - a) edifici di proprietà e in uso dell'Ente parco;
 - b) edifici di proprietà di altri enti pubblici ma concessi in comodato d'uso o in concessione all'Ente parco.
 2. tra gli edifici di proprietà e in uso dei comuni localizzati nel territorio del parco.
- Gli edifici oggetto di intervento dovranno essere in uso, come dimostrabile dai consumi energetici relativi almeno agli ultimi tre anni da riportare nell'ambito della Diagnosi Energetica.
- Nel caso in cui tutti gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai sopra richiamati punti 1a) e 1b) fossero già stati oggetto di interventi di efficientamento energetico, che hanno determinato il raggiungimento almeno della Classe A3, il Soggetto beneficiario deve individuare almeno un edificio rientrante nel punto 2. In ogni caso, per l'individuazione degli edifici di cui al punto 2, l'Ente parco dovrà indicare i criteri di selezione applicati.
- La predisposizione del progetto di efficientamento energetico del sistema edificio-impianto deve, necessariamente, essere preceduto dalla redazione di una Diagnosi Energetica finalizzata a consentire la corretta individuazione della Classe energetica di partenza, quella raggiungibile, nonché la combinazione degli interventi realizzabili anche attraverso la definizione di soluzioni che ottimizzino il rapporto costi/benefici al fine di conseguire il maggiore risparmio energetico ed ambientale.
- La Diagnosi Energetica dovrà essere redatta ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e, quindi, in conformità ai requisiti e alla metodologia di cui alle norme tecniche UNI CEI 16247, dai seguenti soggetti:
 - EGE certificato (riferimento norma UNI CEI 11339);
 - Auditor Energetico certificato (riferimento norma UNI CEI 16247 parte 5);
 - ESCo (Energy Service Company) certificata (riferimento norma UNI CEI 11352:2014).Considerata l'obbligatorietà di tale attività, il campo di cui alla Categoria 1.1 è già selezionato.
- Gli interventi di efficientamento energetico dovranno conseguire un miglioramento di almeno di due classi di efficienza energetica dell'edificio, o degli edifici, oggetto di intervento.

A conclusione dell'intervento, successivamente al collaudo, dovrà essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica (APE), redatto ai sensi del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, che dovrà attestare la Classe energetica effettivamente raggiunta e, quindi, il miglioramento delle due classi.

Gli interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione esterna devono essere complementari e integrativi degli interventi nelle Categorie 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6.

Tali interventi dovranno riguardare impianti esistenti situati in vie, strade, piazze, giardini e parcheggi, contigui e funzionali agli edifici oggetto di efficientamento energetico nonché gli impianti di illuminazione dell'involucro esterno dei medesimi edifici.

TIPOLOGIA III

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

III.2.3 Buoni mobilità/incentivi per l'uso di servizi di sharing mobility pubblico

I buoni mobilità e/o gli incentivi dovranno essere riservati agli utenti iscritti per la prima volta ai servizi sharing mobility (Bike Sharing e/o Scooter Sharing).

L'incentivo potrà essere concesso per un importo pro capite, una tantum:

- non superiore a Euro 50,00 per l'uso di servizi di bike sharing;
- non superiore a Euro 100,00 per l'uso di servizi di scooter sharing.

III.3.1 Acquisto autoveicoli elettrici o ibridi destinati agli Enti parco per spostamenti di servizio previa rottamazione di autoveicoli alimentati a gasolio con standard emissivi fino ad Euro4 o benzina con standard emissivi fino ad Euro3

L'importo lordo massimo di finanziamento per ciascun autoveicolo di cui si prevede l'acquisto non potrà essere superiore a € 30.000,00 cad.

III.3.3 Acquisto di biciclette a pedalata assistita destinati agli Enti parco per spostamenti di servizio o casa-lavoro.

Incentivi per acquisto di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'importo lordo massimo di finanziamento per ciascuna bicicletta a pedalata assistita di cui si prevede l'acquisto non potrà essere superiore a € 1.000,00 cad.

III.4.1 Realizzazione di nuove piste ciclabili in sede propria con origine e/o destinazione all'interno del parco

Le nuove piste ciclabili sono a unico o doppio senso di marcia, riservate alla circolazione delle biciclette con sede fisicamente separata, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili, da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni.

Le piste ciclabili potranno prevedere eventuali aree di sosta per biciclette con punti di deposito e rastrelliere.

Le piste ciclabili di nuova realizzazione devono avere il punto di origine e/o destinazione all'interno del territorio del Parco.

III.5.1 Aree di sosta riservate alla sharing mobility in prossimità dei principali nodi del trasporto pubblico e/o dei principali poli attrattori/generatori di traffico

Le aree dovranno essere attrezzate con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di videosorveglianza, sistemi di illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale.

TIPOLOGIA IV

INTERVENTI PER LA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Gli interventi di gestione forestale sostenibile, per tutte le categorie previste e sotto riportate, devono essere contestualizzati e motivati a livello territoriale, col supporto di cartografia a scala adeguata alla loro localizzazione, sia su formato cartaceo che su apposita cartografia informatizzata in ambiente GIS, al fine di identificare sul terreno gli elementi omogenei oggetto di intervento da descrivere in relazione e per il monitoraggio post realizzazione.

Categoria 1. Interventi di gestione

Gli interventi di gestione selvicolturali finalizzati alla ricostituzione boschiva e al restauro ecologico nel caso in cui riguardino le aree percorse da incendi, nel rispetto dei divieti di cui all'art. 10 della L. 353/2000, non dovranno riguardare i rimboschimenti e gli interventi di ingegneria ambientale indicati nella norma, evitando inutili richieste autorizzative in deroga.

Categoria 2. Potenziamento dei serbatoi forestali

I vivai e gli altri eventuali fornitori di materiale forestale di base, dovranno rispettare le relative norme vigenti (fra cui la L. 386/2003) ed essere coerenti con le esigenze di salvaguardare il patrimonio genetico degli eventuali endemismi e specie rare del parco e avere la disponibilità di materiale genetico idoneo nel tempo necessario a far fronte alle piantagioni.

Nella conversione da ceduo a fustaia dovranno essere riportati i diversi elementi di valutazione, evidenziando i potenziali vantaggi e svantaggi che ne deriveranno, e quindi la sintesi motivata della scelta ambientale pro fustaie.

Categoria 3. Interventi di incremento delle piantagioni

Gli interventi devono essere contestualizzati e motivati a livello territoriale in attuazione o in coerenza con gli strumenti di pianificazione esistenti e, in particolare, con una stima dei benefici attesi di sequestro e di assorbimento di carbonio, nonché degli altri vantaggi ambientali.

Categoria 4. Interventi di mantenimento e valorizzazione

Gli interventi devono essere contestualizzati a livello territoriale, evidenziando per i centri abitati e dintorni le necessità di tali interventi in loco rispetto al tessuto urbano e naturale esistente, nonché tutte le potenzialità attese, con particolare riguardo al sequestro e all'assorbimento di carbonio.

Promuovere la certificazione forestale in riferimento ad esempi simili già esistenti e con gli adattamenti necessari alla loro contestualizzazione nell'area interessata, previo una verifica della loro potenziale continuità nel tempo.

Realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati alla conservazione e valorizzazione degli habitat comunitari da tutelare in zone forestali della rete Natura 2000.

TIPOLOGIA V

INTERVENTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER IL SUPPORTO ALLA PREVENZIONE E AL GOVERNO DEGLI INCENDI BOSCHIVI.

Gli interventi, per tutte le categorie, devono essere contestualizzati e motivati a livello territoriale, col supporto di cartografia a scala adeguata alla loro localizzazione, sia su formato cartaceo che su apposita cartografia informatizzata in ambiente GIS, al fine di identificare sul terreno gli elementi omogenei oggetto di intervento da descrivere in relazione e per il monitoraggio post realizzazione.

Tutti gli interventi della presente Tipologia devono essere presenti o coerenti con quanto previsto nel piano AIB (vigente o almeno predisposto e approvato dall'Ente parco). Per i Parchi che non abbiano predisposto il piano AIB ai sensi dell'art. 8 c. 2 della L. 353/2000 gli interventi appartenenti a questa tipologia non sono ammissibili.

Categoria 1. Potenziamento del sistema meteo di previsione del pericolo incendi

Integrare la rete di stazioni meteo esistenti con centraline localizzate in modo strategico all'interno dei parchi nazionali, equipaggiate con sensori utili per il calcolo degli indici di pericolo dinamico e integrazione delle stazioni nelle reti di previsione regionali, multiuso. Soltanto un accordo scritto fra Ente parco e Ufficio competente regionale che preveda appositi impegni nella gestione delle nuove stazioni meteo può rendere utile il potenziamento e quindi accettabile tale integrazione.

Categoria 2. Strumenti di simulazione per le attività di prevenzione e governo degli incendi boschivi a supporto della definizione del rischio

Installazione e avvio gestione autonoma e operativa dell'Ente parco di strumenti per una migliore attendibilità e dettaglio delle analisi del rischio incendi nei parchi nazionali attraverso soluzioni tecniche in stretta complementarietà con la nuova cartografia del piano AIB vigente e possibilità di stima delle emissioni causate dagli incendi, per identificare e localizzare al meglio la attività di prevenzione incendi sul territorio protetto.

Categoria 3. Sistemi di allerta a supporto di sorveglianza, prevenzione e lotta attiva

Per la loro natura i suddetti sistemi di allerta a supporto di sorveglianza, prevenzione e lotta attiva dovrebbero fare direttamente capo ai CTA che si occupano di sorveglianza e di repressione e, quindi, essere da loro proposti con il coordinamento dell'Ente parco, oppure, direttamente da quest'ultimo, qualora sia dotato di adeguate risorse strutturali e di personale. Il sistema e la sua organizzazione operativa, in caso di incendio, deve prevedere e attuare un immediato collegamento dati con la sala operativa regionale competente per la lotta attiva.